



# COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 32 del 10-06-25

ORIGINALE

**Oggetto: Art.13 Legge Regionale n. 3 del 09.03.2022: Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento- Individuazione criteri prioritari per l'accesso ai contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione della prima casa nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti annualità 2025**

L'anno duemilaventicinque il giorno dieci del mese di giugno, in Bonarcado, Sala delle Adunanze, alle ore 20:05, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MELE ANNALISA	SINDACO	Presente
PIREDDA STEFANIA	ASSESSORE	Presente
CONGIU BRUNO	ASSESSORE	Presente
FERRALIS GABRIELE	ASSESSORE	Assente
MURA ELISA	ASSESSORE	Presente

Totale presenti n. 4      Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA ANNIS.

Assume la presidenza la Dott.ssa ANNALISA MELE in qualità di SINDACO.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale N. 2 del 23/01/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2025/2027;
- con successiva delibera del Consiglio Comunale n.3 del 23.01.2025 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2025/2027;

### ACCERTATO CHE :

- l'articolo 13, comma 2, della legge regionale 9 marzo 2022, n.3. recante “ Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”, prevede: “ Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a concedere , nel territorio dei comuni della Sardegna aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti , contributi: ... b) a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prima case nel territorio oggetto di agevolazione ...” ;
- con deliberazione della Giunta Regionale n.20/59 del 30.06.2022, la Regione Autonoma della Sardegna disponeva, per il periodo 2022-2023, a favore dei “ Piccoli Comuni della Sardegna”, un finanziamento per l'assegnazione di contributi a fondo perduto, per l'acquisto e/o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
- con determinazione n.1236/27150 del 12.07.2022, l'Assessorato ai Lavori Pubblici, Servizio Edilizia Residenziale, disponeva la ripartizione dello stanziamento di bilancio, assegnando, al Comune di Bonarcado, un contributo ripartito su tre annualità (2022, 2023, 2024) di complessivi 175.822,23, di cui euro 58.607,61 per ciascuna annualità, già utilizzate da questo Ente;
- con determinazione n.255 prot. n. 4241 del 28 gennaio 2025, l'Assessorato ai Lavori Pubblici, Servizio Edilizia Residenziale, disponeva la ripartizione dello stanziamento di bilancio, assegnando, al Comune di Bonarcado, un contributo per l'annualità 2025 di **euro 58.607,61**;
- con determinazione del Settore Amministrativo di questo Comune n.88 del 15.05.2025, si provvedeva all'accertamento della corrispondente entrata a valere sul bilancio finanziario di previsione 2025- 2027, competenza 2025;
- la L.R. n. 1 del 21.02.2023 (Legge di stabilità 2023. Bilancio di previsione 2023-2025) disponeva un ulteriore stanziamento integrativo pari ad € 15.564,13 in favore dei piccoli comuni finalizzato al finanziamento della misura di cui si tratta;
- con deliberazione n.19/48/2023 (Allegato), la giunta Regionale, nel ripartire il finanziamento aggiuntivo di cui sopra, provvedeva a:
  - specificare i principi non discriminatori e concorrenziali, relativi ai requisiti minimi di partecipazione, da utilizzare per la redazione dei bandi di selezione da parte dei Comuni, definendo e precisando “*alcuni degli indirizzi di cui al Paragrafo 1- indirizzi operativi ai Comuni per l'individuazione dei beneficiari*” dell'allegato alla deliberazione n. 20/59 del 30.06.2022”;
  - disporre che, con la pubblicazione dei nuovi bandi da parte dei Comuni beneficiari, dovessero essere ammessi al contributo gli acquisti effettuati e i lavori iniziati successivamente alla data del 10 marzo 2022, fatte salve le istanze già ammesse a valere sulle risorse già assegnate per il triennio 2022-2024 ;

- la L.R. n. 17/2023, di modifica della L.R. n. 1 del 21.02.2023, all'art 7, autorizzava l'ulteriore spesa, per l'annualità 2023, di euro 1.000.000,00 per il finanziamento relativo all'ampliamento della platea dei beneficiari del contributo di cui si tratta, al fine di includervi coloro che hanno acquistato o ristrutturato prime case nel periodo tra il 1° gennaio e il 10 marzo 2022, riconoscendo al Comune di Bonarcado la somma di euro 3.907,17;
- con determinazioni SER nn. 255 prot. n. 4241 del 28 gennaio 2025 la Regione Autonoma della Sardegna provvedeva, rispettivamente, a ripartire, impegnare e liquidare le risorse per l'annualità 2025 pari ad € 58.607,61;

#### **DATO ATTO CHE**

- questa Amministrazione comunale ha interesse ad utilizzare il contributo regionale assegnato, rivolgendosi a quanti ancora sono disposti all'acquisto e/o alla ristrutturazione della prima casa, ubicata nel comune di Bonarcado, al fine di contrastare lo spopolamento, in ossequio alle finalità generali del contributo;
- occorre quindi, in base alle linee guida generali e ai criteri minimi stabiliti con le disposizioni regionali, già **indicati nell'allegato della delibera G.R. 20/59 del 30.06.2022, precisati nell'allegato alla delibera G.R. 19/48 del 01.06.2023 e integrati con L.R. n. 17/2023**, individuare i requisiti di partecipazione e i criteri concorrenziali non discriminatori da utilizzare per la predisposizione del prossimo bando di selezione.

**TENUTO CONTO** degli indirizzi minimi stabiliti dalla RAS e a seguito testualmente riportati:

1. il contributo è concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori.

*(Con riferimento al punto 1), per "prima casa" si intende l'abitazione in cui il nucleo familiare (attuale o in fase di costruzione) del richiedente ha la residenza anagrafica o in cui si trasferirà, e la cui proprietà fa o farà capo al suddetto nucleo familiare. La categoria catastale dell'alloggio acquistato o ristrutturato deve essere residenziale e diversa da A1, A8 e A9. In caso di ristrutturazione, la categoria catastale di partenza può essere di qualsiasi tipo, ad eccezione delle summenzionate categorie A1, A8 e A9.*

2. Il contributo può essere riconosciuto anche in favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di 15.000,00.
3. il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di 15.000 euro a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario.
4. Il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costruzione ( composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione.
5. Il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna. *Con riguardo al punto 5), si specifica che, in caso di nucleo familiare costituendo, la domanda è ammissibile se almeno un componente sia residente in un Comune non inserito nell'elenco dei piccoli comuni della Sardegna.*

6. Gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art 3, del Decreto Presidenziale della Repubblica n.380 del 6 giugno 2001, “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
7. L'intervento di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio;

*In ordine al punto 7), si specifica che l'intervento di ristrutturazione non può riguardare esclusivamente pertinenza dell'alloggio/edificio.*

8. Il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo.  
*quale corollario dei punti 1) e 8), si precisa che al nucleo familiare del richiedente il contributo per la ristrutturazione deve fare capo la piena ed esclusiva proprietà dell'alloggio oggetto di intervento. Al fine di verificare l'attività di monitoraggio di cui al punto 9), a partire dall'anno 2023 e sino alla durata della misura, entro il 31 dicembre di ciascun anno i Comuni inviano all'Assessorato regionale competente i verbali redatti in occasione dei controlli effettuati dal Comune per verificare l'effettiva e stabile dimora del beneficiario.*
9. Il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo, A tal fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettuerà almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione.
10. Nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato.
11. I lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
12. le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione.
13. Tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi.
14. **Il contributo è cumulabile con altri contributo** per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto di cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985.

*Con riferimento al punto 14), si specifica che non possono beneficiare del contributo i nuclei familiari che abbiano fruito di altri contributi o agevolazioni la cui disciplina, anche regolamentare, preveda il divieto di cumulo con altri contributi aventi ad oggetto l'acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione, a prescindere dall'arco temporale al quale il suddetto divieto si riferisce. In ogni caso, non sono ammessi nuclei familiari che abbiano già beneficiato dell'agevolazione di cui alla legge regionale 30 dicembre 1985, n.32.*

15. Nei nuovi bandi sono ammessi gli acquisti effettuati e i lavori iniziati a partire dalla data del 1° gennaio 2022. Le sole risorse aggiuntive assegnate con L.R. n.17/2023 (euro 3.907,17) sono destinate a finanziare gli acquisti effettuati e i lavori iniziati nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 9 marzo 2022. In mancanza di domande ammissibili per acquisti effettuati/lavori iniziati nel predetto periodo di tempo, anche le risorse aggiuntive saranno destinate a finanziare acquisti effettuati/lavori iniziati dalla data del 1° gennaio 2022 in avanti.

**CONSIDERATO CHE** la regione ha altresì suggerito il seguente elenco indicativo di criteri di priorità, lasciando comunque libertà a ciascun comune di individuare nel proprio bando i criteri di priorità e preferenza in ragione delle necessità e caratteristiche del territorio di riferimento, sempre con l'obiettivo del contrasto allo spopolamento:

- a) soggetti che trasferiscono la propria residenza da un altro Comune,
- b) soggetti che eseguono lavori di ristrutturazione nel centro storico,
- c) soggetti che acquistano e ristrutturano immobili dichiarati inagibili,
- d) soggetti che hanno un nucleo familiare più numeroso,
- e) giovani coppie ,
- f) soggetti in condizione di debolezza sociale.

**RITENUTO** di utilizzare, ai fini della selezione dei beneficiari della misura di cui si tratta, alcuni dei sopra riportati criteri RAS nell'ordine e con le modifiche di seguito riportati:

1. Giovani coppie, per tali intendendosi quelle nelle quali almeno uno dei membri non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età;
2. Residenti di età inferiore ai 50 anni;
3. Soggetti che trasferiscono la residenza da altro comune;
4. Soggetti che hanno un nucleo familiare più numeroso, con punteggio crescente per numero membri
5. soggetti in condizione di debolezza sociale: ovvero nucleo del richiedente in cui sia presente una persona con handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/92;

**PRESO ATTO CHE**, in aggiunta a quanto previsto dal Paragrafo 2 dell'Allegato alla deliberazione n.20/59 del 30.06.2022, la Regione Autonoma della Sardegna ha ulteriormente stabilito quanto seguito :

- “ il Comune pubblica un bando permanente con scadenza periodiche o un bando per ciascuna annualità e deve darne adeguata pubblicità. Il bando deve essere pubblicato nel sito istituzionale del Comune, e non esclusivamente sull'albo pretorio, e la pagina deve essere costantemente aggiornata . Qualora il Comune riscontri che entro le scadenze stabilite non siano pervenute domande o ne siano pervenute in misura inferiore rispetto agli stanziamenti disponibili, provvede a pubblicizzare il bando con cadenza almeno semestrale nella pagina principale del sito istituzionale comunale, sino a completo esaurimento delle risorse a disposizione del Comune. Le economie maturate nelle annualità precedenti sono utilizzate nelle annualità successive”;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm..ii.

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011, e ss.mm..ii.

**VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001, e ss.mm..ii.

**VISTO** lo statuto comunale.

**ACQUISITI** i pareri favorevoli dei Responsabili del Servizio amministrativo e del servizio Finanziario – , in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, , n.267, modificato dall'art. 3 , 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012,2013,come riportato in calce alla presente.

**ACCERTATA**, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, la competenza della Giunta in ordine alla adozione del provvedimento.

**CON** votazione espressa in forma palese, avente il seguente esito:  
Voti favorevoli n. 3

Voti contrari: nessuno  
Astenuiti: n. 1 (Assessore Piredda)

## DELIBERA

**DI PRENDERE ATTO** ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto.

**DI APPROVARE** nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla RAS negli allegati alle rispettive delibere di Giunta Regionale nn. 20/59 del 30.06.2022 e 19/48 del 01.06.2023 e della L.R. n. 17/2023, i seguenti requisiti di partecipazione, da inserire nei nuovi bandi comunali, per l'accesso al contributo a fondo perduto per l'acquisto o la ristrutturazione di prime case di cui alla L.R. 9 marzo 2022, n.3:

- il contributo è concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori.

*(Con riferimento al punto 1), per "prima casa" si intende l'abitazione in cui il nucleo familiare (attuale o in fase di costruzione) del richiedente ha la residenza anagrafica o in cui si trasferirà, e la cui proprietà fa o farà capo al suddetto nucleo familiare. La categoria catastale dell'alloggio acquistato o ristrutturato deve essere residenziale e diversa da A1, A8 e A9. In caso di ristrutturazione, la categoria catastale di partenza può essere di qualsiasi tipo, ad eccezione delle summenzionate categorie A1, A8 e A9.*

- Il contributo può essere riconosciuto anche in favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di 15.000,00.
- il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di 15.000 euro a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario.
- Il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costruzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione.
- Il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna. *Con riguardo al punto 5), si specifica che, in caso di nucleo familiare costituendo, la domanda è ammissibile se almeno un componente sia residente in un Comune non inserito nell'elenco dei piccoli comuni della Sardegna.*
- Gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art 3, del Decreto Presidenziale della Repubblica n.380 del 6 giugno 2001, "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
- L'intervento di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio;

*In ordine al punto 7), si specifica che l'intervento di ristrutturazione non può riguardare esclusivamente pertinenza dell'alloggio/edificio.*

- Il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo.

quale corollario dei punti 1) e 8), si precisa che al nucleo familiare del richiedente il contributo per la ristrutturazione deve fare capo la piena ed esclusiva proprietà dell'alloggio oggetto di intervento. Al fine di verificare l'attività di monitoraggio di cui al punto 9), a partire dall'anno 2023 e sino alla durata della misura, entro il 31 dicembre di ciascun anno i Comuni inviano all'Assessorato regionale competente i verbali redatti in occasione dei controlli effettuati dal Comune per verificare l'effettiva e stabile dimora del beneficiario.

16. Il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo, A tal fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettuerà almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione.

- Nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato.
- I lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione.
- Tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi.
- **Il contributo è cumulabile con altri contributi** per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985.

*Con riferimento al punto 14), si specifica che non possono beneficiare del contributo i nuclei familiari che abbiano fruito di altri contributi o agevolazioni la cui disciplina, anche regolamentare, preveda il divieto di cumulo con altri contributi aventi ad oggetto l'acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione, a prescindere dall'arco temporale al quale il suddetto divieto si riferisce. In ogni caso, non sono ammessi nuclei familiari che abbiano già beneficiato dell'agevolazione di cui alla legge regionale 30 dicembre 1985, n.32.*

- Nei nuovi bandi sono ammessi gli acquisti effettuati e i lavori iniziati a partire dalla data del 1° gennaio 2022. Le sole risorse aggiuntive assegnate con L.R. n.17/2023 ( euro 3.907,17) sono destinate a finanziare gli acquisti effettuati e i lavori iniziati nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 9 marzo 2022. In mancanza di domande ammissibili per acquisti effettuati/lavori iniziati nel predetto periodo di tempo, anche le risorse aggiuntive saranno destinate a finanziare acquisti effettuati/lavori iniziati dalla data del 1° gennaio 2022 in avanti.

**DI STABILIRE** inoltre nel proprio bando in ragione delle necessità e caratteristiche del territorio di riferimento ed in considerazione delle ulteriori indicazioni regionali di cui i premessa i seguenti criteri di primalità o punteggi:

ORDINE PREVALENZA	INDICATORE
1	Giovani coppie, per tali intendendosi quelle nelle quali almeno uno dei membri non abbia compiuto il 41° anno di età;
2	Residenti di età inferiore ai 50 anni;

3	Soggetti che trasferiscono la residenza da altro comune;
4	Soggetti che hanno un nucleo familiare più numeroso, con punteggio crescente per numero membri
5	Soggetti in condizione di debolezza sociale: ovvero nucleo del richiedente in cui sia presente una persona con handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/92;

dando atto che, a parità di punteggio, il posizionamento in graduatoria sarà determinato in relazione alla condizione di debolezza economica attestata attraverso dichiarazione isee in corso di validità.

**DI DARE ATTO** che le risorse economiche complessive da mettere a bando, che includono quelle stanziare dalla RAS per l'annualità 2025, le risorse integrative stanziare per l'anno 2023 e le economie residue dalle annualità precedenti, ammontano a euro 78.078,91, disponibili nel capitolo 9010.1 bilancio 2025/2027;

**DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Amministrativo la predisposizione del bando, per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto e/o ristrutturazione di prime case, nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000,00, in ossequio alle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022;

**DI DISPORRE**, in osservanza delle indicazioni regionali di contrasto allo spopolamento e alla gestione comunale delle risorse, che il bando abbia ampia diffusione e sia riproposto secondo i tempi suggeriti dalla Regione stessa e altresì che venga disciplinata la procedura di assegnazione delle risorse secondo il criterio di celerità dell'azione amministrativa e certezza nei tempi di conclusione della stessa.

**DI DARE ATTO** che la spesa per l'avvio del procedimento di assegnazione dei contributi di cui si tratta trova copertura nel bilancio di previsione finanziario 2025-2027, competenza 2025, al cap. 9010.1;

**DI DICHIARARE**, con separata votazione avente il medesimo esito, accertato che sussistono le condizioni d'urgenza dovute alla necessità di avviare il bando entro breve, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art 134 del D.Lgs. 267/2000.



# COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

## DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 32 del 10/06/2025

OGGETTO:

**Art.13 Legge Regionale n. 3 del 09.03.2022: Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento- Individuazione criteri prioritari per l'accesso ai contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione della prima casa nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti annualità 2025**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO  
IL SINDACO  
Dott.ssa ANNALISA MELE**

**FIRMATO  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA FRANCESCA ANNIS**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*



# COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

## DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 32 del 10/06/2025

OGGETTO:

**Art.13 Legge Regionale n. 3 del 09.03.2022: Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento- Individuazione criteri prioritari per l'accesso ai contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione della prima casa nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti annualità 2025**

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 12/06/2025 all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 27/06/2025.

Bonarcado, 12/06/2025

**FIRMATO  
LA ISTRUTTRICE  
CLEMENTINA SANNA**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*



# COMUNE DI BONARCADO

---

Oggetto proposta di delibera:

**Art.13 Legge Regionale n. 3 del 09.03.2022: Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento- Individuazione criteri prioritari per l'accesso ai contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione della prima casa nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti annualità 2025**

---

**Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000**

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Bonarcado, 10.06.2025

IL RESPONSABILE

Antonella PINNA

---

**Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000**

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Bonarcado, 10.06.2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Andrea SCANU